

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 31/C (2000/2001)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 10 maggio 2001,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Gianzi Prof. Giuseppe, Martellino Dr. Cesare, Mocali Dr. Piero,  
Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente  
Dr. Massimo.

**1 - APPELLO DEL SIG. ANDRIOLO DOMENICO E DELLA POLISPORTIVA LIBERTAS  
NICOLOSI AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER  
ANNI 3 E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA, INFLITTE A  
SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER ILLECITO  
SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL  
2.4.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com.  
Uff. m. 33 dell' 11.1.2001 )

**2 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA  
PENALIZZAZIONE DI N. 6 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA S.S.LIBERTAS NICOLOSI,  
INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER ILLECITO SPORTIVO IN  
RELAZIONE ALLA GARA RAMACCA/LIBERTAS NICOLOSI DEL 2.4.2000**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 33  
dell'11.1.2001)

La C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi proposti dal Sig. Andriolo Domenico, dalla Pol. Libertas  
Nicolosi di Nicolosi (Catania) e dai Procuratore Federale, così decide:

- respinge gli appelli del Sig. Andriolo Domenico e dalla Pol. Libertas Nicolosi;
- accoglie l'appello del Procuratore Federale; disponendo la retrocessione della Pol. Libertas Nicolosi, ai sensi dall'art. 8 lett. g) C.G.S., all'ultimo posto in classifica del Campionato 2000/2001;

- ordina l'incameramento delle relative tasse.
- 

**3 - APPELLO DELL'U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/GENGA GROTTI DEL 27.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 35 del 15.3.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Montemarciano di Montemarciano (Ancona), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche che disponeva la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.

**4 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEL C.U.S. CAMPOBASSO E TESSERATI DIVERSI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff n. 198 del 23.3.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale.

**5 - APPELLO DELLA POL. POSADA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIEI/POSADA DELL'11.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna- Com. Uff. n. 35 del 22.3.2001)

La C A F respinge l'appello come sopra,proposto dalla Pol Posada di Posada (Nuoro) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**6 - APPELLO DELL'A.S. GUARDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAOLA/GUARDIA DEL 25.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 86 del 27.3.2001)

La. C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Guardia di Guardia Piemontese (Cosenza); annulla, ai sensi dell'art 27 n 5 C.G.S.; l'impugnata delibera; con rinvio degli atti al competente Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria per l'esame di merito.

**7 - APPELLO PER L'U.S. BITONTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BITONTO/MINERVINO DEL 11.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia- Com. Uff. n. 34 del 29.3.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dall'art. 23 n. 1 C:G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata, l'appello come sopra proposto per l'U.S. Bitonto Calcio di Bitonto (Bari) e dispone l'incameramento della relativa tassa.

**8 - APPELLO DELLA SOCIETA' SCAFO TEAM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SCAFO TEAM/FUTURA DEL 20.1.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 del 29.3.2001 )

La C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla società. Scafo Team di Roma ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

**9 - APPELLO DELL'A.S. VIRTUS VELLETRI CALCIO A S AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MARINO/VIRTUS VELLETRI DEL 17.2.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 65 del 5.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Virtus Velletri Calcio a 5 di Velletri (Roma) e dispone l'incameramento della tassa versata.

**10 - APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 20.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 TER, COMMA 5, C.G.S.; IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/JUVENTUS DEL 18.3.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 394 del 6.4.2001)

La C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal F.C. Juventus di Torino ed ordina l'incameramento della tassa versata.

**11 - APPELLO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PIEDIMULERA/PIEVESE DEL 17.12.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 31 del 15.2.2001)

La C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Commissario Straordinario della F.i.G.C.; annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Verbano-Cusio-Ossola che infliggeva, tra l'altro, ai calciatori Caio Sandy e Nugo Dante le sanzioni della squalifica rispettivamente fino al 31.12.2005 ed al 31.12.2004.

**12/13 - APPELLI DELL'A.S. GENZANO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA AI CALCIATORI ANTONAZZI MIRKO FINO AL 30.7.2001 E IPPOLITI LUCA FINO AL 31.10.2001, DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA PER O-2 DELLA GARA GENZANO/TORINO DEL 33.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 1.000.000 INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE, AI SUDETTI CALCIATORI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 76 N. 2 N.O.I.F. E 1 C.G.S., ED ALLA SOCIETA', PER VIOLAZIONE DELL'ART. 76 N. 3 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso le Divisioni Calcio a Cinque e Femminile - Com. Uff. n. 218 del 10.4.2001)

La C.A.F. dichiara inammissibili, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S.; perché sottoscritti da persona non legittimata, gli appelli come innanzi proposti per l'A.S. Genzano Calcio a Cinque di Genzano (Roma) e dispone l'incameramento delle tasse versate.

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Volpari Dr. Giuseppe - Presidente; Gianzi Prof. Giuseppe, Marchitello Dr: Claudio, Mocali Dr. Piero, Torri Dr. Ettore - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Nocente Dr. Massimo.

14 **14 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO DECISIONI ASEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO A CARICO DEI CALCIATORI AGLIETTI ALFREDO, ALLEGRI MASSIMILIANO; AMERINI DANIELE, BIZZARRI GIROLAMO, BANCHELLI GIAGOMO, DONI CRISTIANO, GALLO FABIO, SIVIGLIA SEBASTIANO E ZAURI LUCIANO, PER ILLECITO SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA/PISTOIESE/ATALANTA DEL 20.8.2000: - Banchelli Giacomo mesi 6, Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano, Zauri Luciano, Aglietti Alfredo e Allegri Massimo, anni 1; Amerini Daniele, Bizzarri Girolamo a Doni Cristiano, prosciolti (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com Uff. n. 378 del 29.3.2001)**

15

**15 - APPELLI DEI CALCIATORI BANCHELLI GIACOMO, GALLO FABIO, SIVIGLIA SEBASTIANO E ZAURI LUCIANO, TESSERATI PER L'ATALANTA CALCIO, AGLIETTI ALFREDO E ALLEGRI MASSIMO, TESSERATI PER L'A.C. PISTOIESE, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA LORO INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO , DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PISTOIESE/ATALANTA DEL 20.8.2000, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. I COMMA I E 2 COMMA 6 C.G.S.: - Banchelli Giacomo mesi 6; Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano, Zauri Luciano; Aglietti Aifredo e Allegen Massimo; anni 1 (Delibera . della Commissione Disciplinare, presso la Lega Nazionale Professionisti . Com. Uff: n. 378 del 29.3.2001)**

La C.A.F., riuniti gli appelli come innanzi..proposti dal Procuratore Federale e dai calciatori Banchelli Giacomo, Gallo Fabio, Siviglia Sebastiano,. Zauri Luciano; Aglietti Alfredo e Allegri Massimo, così decide:

- respinge l'appello del Procuratore Federale;
- accoglie quelli dei suindicati calciatori prosciogliendoli da ogni addebito;
- ordina la restituzione delle relative tasse.

### **ORDINANZE**

**16 - APPELLO DEL CALCIATORE BUCCHI CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL**

**C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 )

**17 - APPELLO DEL CALCIATORE MONACO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 15.12.2000 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA LAZIO/PERUGIA DEL 14.10.2000** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001 )

**18 - APPELLO DEL CALCIATORE DA ROLD ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 16 A FAR DATA DAL 19.1.2001 INFLITTAGLI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I., IN RELAZIONE ALLA GARA PESCARA/MONZA DEL 24.9.2000** {Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 331 del 3.3.2001)

La C.A.F., su istanza delle parti, dispone il rinvio a nuovo ruolo dell'esame e della decisione degli appelli come innanzi proposti dai calciatori Bucchi Cristian, Monaco Salvatore e Da Rold Andrea.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicata a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Pubblicato in Roma l'11 maggio 2001**

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Giovanni Petrucci